

RAG

COMUNE DI FERRIERE		
PROT. N.	<i>2468</i>	
20 MAG. 2023		
CAT.	CLASSE	FASC.

Deliberazione n. 76 /2023/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere (relatore)
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco *	Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario

* riunita mediante collegamento telematico

Adunanza del 10 maggio 2023

Comune di Ferriere (PC)

Rendiconto 2021 e Preventivo 2022-24

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 166 e seguenti;

1. Con deliberazione n. 269/2021/PRSP del 24 dicembre 2021, questa Sezione regionale di controllo, in esito all'esame della documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Ferriere (PC) aveva accertato, in particolare, l'emergere di un disavanzo pari ad € 384.653,01 al 31 dicembre 2019, per cui l'Ente aveva approvato un piano di rientro triennale a rate costanti di € 128.217,67 ciascuna, a valere sulle annualità 2020-2022. In aggiunta, era stato rilevato il perdurare di una situazione di precario equilibrio finanziario, correlata ad una condizione di illiquidità e di sofferenza di cassa: il Collegio aveva pertanto richiesto all'Ente, ai sensi dell'art. 148-*bis* del T.U.E.L., di provvedere alle opportune misure correttive, inviando una relazione alla Sezione entro 60 giorni dalla comunicazione di deposito della deliberazione.

1.1. Con nota del 22 febbraio 2022, il Comune ha trasmesso una relazione firmata dal Sindaco e dall'Organo di revisione ed approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 21 febbraio 2022, esponendo nel dettaglio le iniziative intraprese di seguito brevemente riepilogate:

- il ripiano del disavanzo ordinario, pari ad € 384.653,01, emerso in sede di rendiconto 2019, è stato completato nell'esercizio 2021, con un anno di anticipo rispetto al previsto;
- pur perdurando il ricorso all'anticipazione di tesoreria, la quota non restituita a fine anno risulta progressivamente e costantemente in diminuzione e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, pur registrando ancora segno positivo, risulta in miglioramento;
- l'attività di accertamento e recupero dell'evasione tributaria è stata intensificata, con alcuni risultati positivi anche in termini di riscossioni, sintetizzati all'interno della deliberazione n. 55/2022/PRSP di questa Sezione;
- in ottemperanza alle richieste della Corte, è stato disposto un riaccertamento straordinario da effettuare entro il 31 marzo 2022;
- l'Unione Alta Val Nure non ha trasmesso ai comuni soci alcun aggiornamento in merito alla riconciliazione dei debiti e crediti;
- l'Ente ha previsto, nel corso del 2022, un risparmio di spesa pari ad € 21.677,05, in relazione alle dimissioni di una unità di personale, che non verrà sostituita, e altri risparmi conseguenti alla modifica del piano delle alienazioni.

1.2. Con deliberazione n. 55/2022/PRSP, la Sezione, prendendo atto delle misure correttive adottate dal Comune di Ferriere in esito alla propria deliberazione n. 269/2021/PRSP, ha richiesto all'Ente di produrre, con cadenza quadrimestrale, apposita relazione a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione,

10/SEZAUT/2022/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");

- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., sulla proposta di bilancio di previsione 2022-24 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021;

- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;

- le relazioni quadrimestrali del 27 settembre 2022 e del 31 gennaio 2023 prodotte dall'Ente ai sensi della delibera della Sezione n. 55/2022/PRSP;

- l'ulteriore documentazione relativa al bilancio preventivo e al rendiconto presente sul sito internet istituzionale del Comune di Ferriere.

3. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle relative al rendiconto 2021.

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2021
Equilibrio di parte corrente	€ 473.492,39
Equilibrio di parte capitale	€ 8.391,12
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 481.883,51

La costruzione degli equilibri nel 2021 rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e il Comune di Ferriere ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1 c. 821 della L. n. 145/2018.

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021

principio contabile applicato (allegato 4/2 al d.lgs. n.118/2011). L'ente non si è avvalso dell'art. 107-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 30-*bis* del D.L. n. 41/2021, che ha previsto la possibilità di quantificare l'FCDE calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Con riferimento agli altri fondi posti all'interno della parte accantonata del risultato di amministrazione, si rileva la presenza di un accantonamento al Fondo anticipazione di liquidità ex dl 35/2013 e ss., pari ad € 551.365,04. Infatti, il Comune ha avuto accesso all'anticipazione di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili attivato dalla Cassa depositi e prestiti in più occasioni: una prima volta, per complessivi € 218.753,42 liquidati nel 2013, in due distinte *tranches* di pari importo; una seconda volta per € 180.000 con decorrenza nel 2014 e, infine, un'ultima quota di € 276.848,91 liquidata nel 2015. Complessivamente, quindi, le anticipazioni ricevute ammontavano ad € 675.602,33.

L'Organo di revisione dichiara di aver verificato la corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità secondo quanto previsto dal punto 3.20-*bis* del principio contabile All. 4/2: effettivamente, all'interno della sezione "altri accantonamenti" è presente la quota di FAL liberata nell'esercizio, da iscrivere in entrata nel bilancio 2022, per € 19.438,88, ai sensi dell'art. 52, c. 1-*ter*, del D.L. n. 73/2021.

Inoltre, si rileva per il 2021 la costituzione di un fondo rischi contenzioso per € 3.000,00, che l'Organo di revisione attesta essere congruo. Nessun accantonamento è stato effettuato a fondo perdite partecipate, né a fondo passività potenziali, in quanto le casistiche non sussistono.

Ulteriori accantonamenti si riferiscono all'indennità fine mandato del Sindaco, per € 2.059,14, e al fondo di garanzia debiti commerciali per € 23.988,90.

L'accordo decentrato integrativo è stato sottoscritto, con parere positivo dell'Organo di revisione, e il fondo per il salario accessorio è stato costituito e certificato dal Revisore.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

mentre l'importo dell'anticipazione non restituita al 31 dicembre 2021 (regolarmente iscritto tra i residui passivi del titolo 5°) risulta pari ad € 184.621,91. Le somme maturate a titolo di interessi passivi, nel 2021, ammontano ad € 1.053,00.

La cassa vincolata utilizzata ai sensi dell'art. 195 del TUEL (giorni di utilizzo 365, importo medio € 41.969,48) non è stata completamente reintegrata alla fine dell'esercizio 2021: l'Organo di revisione ha dichiarato che l'utilizzo della cassa vincolata è stato regolarmente rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro ai sensi del principio contabile (All. 4/2, punto 10.2), come peraltro risulta dai dati contabili.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è positivo (+ 84,86 giorni) e nella relazione sul rendiconto 2021, l'Organo di revisione ha dichiarato che, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, l'Ente entro il 31 gennaio ha comunicato, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente (31 dicembre 2020), pari ad € 453.151,65.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Debito complessivo a fine anno	€ 2.571.055,60	€ 2.460.057,23

L'ente, nell'esercizio 2021, non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento e non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

L'ente ha rappresentato nel questionario relativo al rendiconto 2021 di non avere in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata, e di non avere in essere garanzie (quali fidejussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento, né a favore dei propri organismi partecipati né a favore di altri soggetti.

L'ente, inoltre, non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal D.Lgs. n. 50/2016.

2.1. Dalla documentazione versata in atti per l'esercizio 2021 risulta inoltre quanto segue:

autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, e che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati.

3. Il bilancio di previsione per il triennio 2022-24 del Comune di Ferriere è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 17 dicembre 2021. Dal relativo questionario emerge il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL, nonché il rispetto del saldo di competenza d'esercizio, non negativo, ai sensi art. 1, c. 821, L. n. 145/2018, con riferimento ai prospetti degli equilibri di cui al D.M. 1° agosto 2019 e ss.mm.

L'organo di revisione, nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 239 del TUEL, ha espresso parere favorevole.

4. In esito agli elementi di potenziale criticità, il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con note prot. n. 191 del 13 gennaio e n. 448 del 25 gennaio 2023, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE);
- fondo pluriennale vincolato (FPV) e cronoprogrammi di spesa;
- aumento dei costi delle utenze in relazione alla crisi energetica in corso;
- applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 227 e 228, legge 29 dicembre 2022 n. 197, così come previsto dal c. 229 della medesima legge, in relazione allo stralcio di debiti di importo residuo fino a mille euro.

4.1. In esito alla ricezione delle predette note istruttorie, il Comune, con note prot. C.d.c. n. 596 del 31 gennaio 2023 e n. 722 dell'8 febbraio 2023 ha fornito i seguenti chiarimenti.

4.1.1. In merito al FCDE, l'ente ha trasmesso il prospetto di calcolo Excel utilizzato per quantificare l'accantonamento a rendiconto 2021, precisando che le annualità prese a riferimento sono state quelle dal 2017 al 2021. L'Organo di revisione ha verificato la regolarità della metodologia di calcolo utilizzata. L'ente ha inoltre specificato, ai fini del calcolo della percentuale di riscossione, di non aver usufruito della facoltà prevista dall'art. 107-*bis* del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-*bis* del D.L. n. 41/21.

5. In aggiunta alla suddetta documentazione, la Sezione ha esaminato le relazioni quadrimestrali, prodotte dall'Ente il 27 settembre 2022 e il 31 gennaio 2023, conformemente alle indicazioni date con delibera della Sezione n. 55/2022/PRSP, descrivendo e aggiornando le attività poste in essere per superare le persistenti criticità rilevate, in particolar modo riguardanti gli squilibri di cassa e la gestione dei residui attivi.

Per quanto attiene alla riscossione dei residui attivi dei primi tre titoli delle entrate, si rileva un miglioramento tra l'esercizio 2020 (riscossi € 430.082,53, il 35% del totale) e l'esercizio 2021 (riscossi € 755.185,41, il 53% del totale), e una leggera flessione nel 2022 (riscossi € 637.268,86, il 48% del totale).

In particolare, in merito all'evasione TARI accertata e non riscossa negli anni 2017-2020 il Comune ha riferito di un aumento delle risorse finanziarie tramite recupero coattivo per € 86.505,00, precisando che ad oggi il recupero coattivo è stato affidato alla ICA S.p.A. con determina del servizio finanziario.

Riguardo l'attività di recupero legata all'evasione dell'IMU, l'ente ha comunicato che sono stati emessi accertamenti per un totale di € 212.915,74, di cui € 144.459,65 già incassati, registrando al 31 gennaio 2023 una percentuale di incasso del 67%, nettamente superiore al 32% risultante dalla relazione quadrimestrale del settembre 2022.

Sempre in ambito entrate comunali, l'ente ha rappresentato che con deliberazione consiliare n. 8 del 30 marzo 2022 è stato approvato il Regolamento di compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali, a mezzo del quale si renderà possibile la compensazione tra tributi e, a richiesta del debitore, la compensazione tra crediti di qualunque natura e debiti tributari. Inoltre, con deliberazione consiliare n. 7, nella stessa data è stato approvato il regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Per quanto attiene al riaccertamento dei residui attivi, l'ente ha comunicato di aver provveduto ad effettuare il riaccertamento, sia di parte corrente sia di parte capitale, in sede di approvazione del rendiconto 2021, effettuando un riscontro analitico su ogni singola posta ed interloquendo con la Regione Emilia-Romagna per le poste reciproche. Il Comune ha specificato che procederà con le medesime modalità anche con il riaccertamento relativo al rendiconto 2022.

Relativamente ai residui attivi presenti al titolo IV, si rileva una diminuzione delle riscossioni nel 2021 (riscossi il 37% dei residui) rispetto al 2020 (in cui era stato riscosso il 45% dei residui), con un aumento delle riscossioni nel 2022 (riscosso il 56% del totale).

6.1. In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune ha fornito i seguenti chiarimenti.

6.1.1. Nel corso dell'esercizio 2022, i giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria da parte del Comune di Ferriere sono stati 359. Gli interessi passivi annuali per l'utilizzo dell'anticipazione ammontano ad € 2.367,07, mentre l'importo medio dell'anticipazione di tesoreria nel corso dell'esercizio 2022 è pari ad € 248.504,46. L'Ente ha confermato la totale restituzione dell'anticipazione di tesoreria al 31 dicembre 2022, allegando i documenti che lo dimostrano.

6.1.2. In merito alla cassa vincolata, per l'anno 2022 i giorni di utilizzo sono stati 365, l'importo medio è stato di € 84.338,26 e al 31 dicembre 2022 la cassa vincolata non è stata reintegrata per € 10.283,45. L'Ente ha fornito i documenti a comprova di ciò.

6.1.3. L'Ente ha fornito i dati relativi al risultato di amministrazione 2022 come risultante dai dati di preconsuntivo, riepilogati nella seguente tabella.

	Rendiconto 2022
Fondo cassa al 31 dicembre	€ 47.212,66
Residui attivi	€ 1.886.124,37
Residui passivi	€ 1.750.273,37
FPV per spese correnti	€ 13.100,00
FPV per spese in conto capitale	€ 100.000,00
Risultato di amministrazione	€ 1.107.571,84
Totale accantonamenti	€ 968.244,33
di cui: FCDE	€ 338.576,77
Totale parte vincolata	€ 5.000,00
Totale parte destinata agli investimenti	€ 3.391,12
Totale parte disponibile	€ 130.936,39

6.1.4. In merito ai rapporti debitori e creditori con l'Unione, l'Ente ha comunicato di aver provveduto a riconciliare i crediti e i debiti reciproci al 31 dicembre 2021, fornendo i relativi dati. In relazione allo stato dei rapporti al 31

intendere il controllo "*sulla gestione del bilancio dello Stato*", esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

1.1. L'art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 2012, ha introdotto nel D.Lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, c. 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, c. da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, c. 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di

controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. n. 179/2007).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"*. La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell'obiettivo di ridurre *"quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo"*, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare *"congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

La verifica degli equilibri in chiave dinamica non può pertanto prescindere dalla generale considerazione circa l'effettiva e duratura tenuta degli stessi, come momento di scrutinio *del raggiungimento di una situazione stabile di equilibrio del bilancio*» (Corte cost., sent. n. 18/2019), la quale non può essere condizionata da fattori contingenti. È utile sottolineare come, in relazione agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. sotto l'aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria, il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un

1.3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi dei saldi principali dei documenti contabili, delineati dalla lettera dell'art. 148-*bis* del TUEL (ossia, l'equilibrio di bilancio, l'indebitamento, il vincolo di finanza pubblica), in linea del resto con l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui *"la legge di approvazione del rendiconto – indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 – deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri"* (sent. n. 49 del 2018): così che l' *"oggetto specifico (è) (...) il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento"*, *"in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica"* (Corte cost., sent. n. 184/2022).

1.3.1 Ai fini del primo parametro preso in considerazione dalla norma dell'art. 148-*bis* del Tuel, la Sezione evidenzia che *"il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del TUEL quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del TUEL, che al c. 1 dispone che: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad*

relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, c. 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, c. 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, c. 16, della L. 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del Tuel detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le dimensioni fondamentali della gestione, correlate al rispetto degli equilibri di bilancio (compendiati nel risultato contabile di amministrazione) e alla sostenibilità dell'indebitamento, sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente, proprio perché su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti, in chiave necessariamente dinamica (Corte cost., sent. n.250/2013).

1.3.3. Infine, per ciò che concerne il vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 1 c. 821 della L. n. 145/2018, mette conto rilevare che la norma indicata prevede che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Il vincolo anzidetto deve essere tuttavia tenuto distinto dall'equilibrio di bilancio: *"il complesso quadro normativo illustrato palesa come la disciplina dell'equilibrio finanziario complessivo degli enti territoriali, che trova contenuto nelle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 (che ha anche modificato il D.Lgs. 267 del 2000) e nella L. n. 145 del 2018 non può essere sovrapposto con la normativa in tema di "pareggio di bilancio" (o "saldo di finanza pubblica"), funzionale all'osservanza degli obiettivi posti in sede europea, non potendo, peraltro, il comma 821 della L. n. 145 del 2018 determinare il superamento delle prescrizioni dell'art. 9 della L. n. 243 del 2012, in virtù dei limiti posti al legislatore ordinario dall'art. 81, sesto comma, della Costituzione (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 4/2019/RQ). Al riguardo va evidenziato che i risultati*

saldo di finanza pubblica.

L'indagine della Sezione in cui *"il parametro normativo del controllo sui bilanci preventivi e successivi è costituito dalle regole e principi in materia di patto di stabilità, dal principio dell'equilibrio, dalle specifiche regole contabili dettate per dette finalità e, in generale, dal principio di legalità finanziaria"* (Corte cost, n. 40/2014), va nella direzione pertanto di una verifica non solo dei saldi anzidetti (equilibrio, indebitamento, saldo di finanza pubblica) contemplati dal citato art. 148bis del TUEL (precipuamente attraverso l'esame del risultato di amministrazione: Corte cost, n. 18/2019), ma anche della corretta analisi delle fattispecie giuridiche sottostanti *"in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio"* (Corte cost., n. 184/2022).

1.4. La Sezione Autonomie, con deliberazione n. 10/2022/INPR, nell'approvare le linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul rendiconto 2021, per l'attuazione dell'art. 1, c. 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha evidenziato la necessità di verificare, da parte degli organi interni di revisione e delle Sezioni regionali, la sana gestione, focalizzando l'analisi sull'esigenza di ripristinare i parametri finanziari di carattere ordinario e sui principali aspetti strutturali a presidio dell'equilibrio di bilancio. Al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinarsi di componenti finanziarie positive "non ordinarie" annidate nei resti di amministrazione, e del conseguente effetto di "mascheramento" di potenziali criticità strutturali di bilancio, si è reso necessario focalizzare l'attenzione sui trasferimenti statali ricevuti nel corso del biennio 2020/2021, chiedendo conto del rispetto degli obblighi di certificazione previsti rispettivamente dall'art. 39, c. 2, del D.L. n. 104/2020 e dall'art. 1, c. 827, della L. n. 178/2020 e della concordanza dei dati oggetto di certificazione con quelli esposti nel conto consuntivo.

La L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per l'anno 2023), al comma 785, ha fornito disposizioni in relazione al conguaglio finale a seguito della certificazione dei ristori Covid stabilendo che all'articolo 106, c. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte ribadito come adempiere agli obblighi tributari sia funzionale al finanziamento dei diritti, non perché si tratti di uno scambio fiscale o perché si tratti di un dovere di soggezione, ossia entrate versate contro servizi utili solo a chi ha versato, ma perché si tratta in definitiva di un dovere di solidarietà. Il tema dell'efficienza nella riscossione ha suscitato rinnovato interesse a seguito nell'inserimento nel Pnrr - nell'ambito delle misure correlate alla "Riforma dell'Amministrazione fiscale" (Missione 1, Componente 1 del PNRR, M1C1-121) - anche della "Riduzione del *tax gap*". L'obiettivo prevede che la "propensione all'evasione" si riduca, nel 2024, del 15% rispetto al valore di riferimento del 2019 ed è previsto altresì uno step intermedio (M1C1-116) che assicurerà che la medesima "propensione all'evasione" si riduca, nel 2023, del 5% del valore di riferimento del 2019. È quindi indubbio che la piena realizzazione di tale riforma è considerata un volano per la valorizzazione e diffusione su ampia scala dei principi di equità e progressività e per la tenuta dei conti delle pubbliche amministrazioni.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha più volte specificato che gli accantonamenti al FCDE conseguenti a criticità legate alla riscossione non possono essere considerati risolutivi in un'ottica di lungo periodo entro la quale l'ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche atte a soddisfare i bisogni della collettività. In difetto di ciò lo scenario prospettico prevede che il FCDE cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa e segnando in modo irrimediabile le sorti dell'ente.

L'Organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l'organo consiliare di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 239 del TUEL, è chiamato anzitutto ad un'attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell'esame del trend del FCDE, ma anche nella valutazione di altri indicatori quali, ad esempio: indicatore di velocità di riscossione che misura la capacità di esazione dei crediti dell'ente e che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; tasso di formazione dei residui attivi che misura il livello di formazione dei residui attivi per effetto della gestione dell'esercizio considerato e che si ottiene calcolando il rapporto tra la differenza degli accertamenti e le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; tasso di smaltimento dei residui attivi che misura il grado di riscossione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti che si ottiene calcolando il rapporto tra le

2. Per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2022-24 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 190/2022/INPR del 16 dicembre 2022) e precisamente:

- 1) Comuni con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa;
- 2) Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, rapportato alla propria popolazione, è maggiore di 2,5 volte rispetto al dato medio regionale;
- 3) Enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale;

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Ferriere, selezionato in base al criterio n. 2, si rilevano i seguenti profili di criticità.

3. Criticità relative alla composizione del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 186 del Tuel.

Dalla documentazione versata in atti, emergono dei profili che attengono all'esistenza di criticità che riguardano le singole poste che compongono il risultato di amministrazione ai sensi del citato art. 186 del Tuel, e la cui non corretta determinazione potrebbe essere fonte di potenziale squilibrio.

Nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Ente, nondimeno permangono criticità, di seguito illustrate, che si pongono in conflitto con la corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile nella loro declinazione funzionale al fondamentale rispetto dei canoni costituzionali anzidetti, e si inscrivono pertanto nel novero dei fattori di possibile perturbazione degli equilibri di bilancio (Corte cost., sent. n. 70/2012): ciò in riferimento alle singole componenti del risultato di amministrazione, ovvero sia la gestione della liquidità e delle partite attive e passive.

3.1. Ricorso all'anticipazione di tesoreria.

(Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, delib. N. 109/2021/PRSE e n. 81/2021/PRSE)

3.1.1. In primo luogo, come emerso in istruttoria e nella descrizione in fatto, il Comune ha continuato ad affidarsi all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

3.2.1. Durante l'esercizio 2021, il Comune ha usufruito dell'utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata, ai sensi dell'art. 195 del TUEL, per 365 giorni, con importo medio € 41.969,48, e la cassa vincolata non è stata completamente reintegrata alla fine dell'esercizio. L'Organo di revisione ha dichiarato che l'utilizzo della cassa vincolata è stato regolarmente rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro ai sensi del principio contabile (All. 4/2, punto 10.2), come peraltro risulta dai dati contabili.

La situazione si è mantenuta simile durante l'esercizio successivo: per l'anno 2022, i giorni di utilizzo della cassa vincolata sono stati sempre 365, l'importo medio è stato di € 84.338,26 e al 31 dicembre 2022 la cassa vincolata non è stata reintegrata per € 10.283,45.

3.2.2. In linea generale, la Sezione rammenta l'importanza, anche ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse nonché della relativa osservanza nella successiva gestione delle stesse (che, fisiologicamente, può investire più esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o derivante da trasferimenti o prestiti) emerge chiaramente dall'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). A tal fine, l'art. 180, c. 3 lett. d), del TUEL prescrive che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti". Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti". Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata è oggetto di disciplina nel principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 10.6) di cui la Sezione raccomanda una scrupolosa applicazione da parte dell'ente.

3.2.3. Il Collegio tiene a rimarcare che l'impiego reiterato di tale strumento, come in questo caso, oltre a rappresentare un comportamento evidentemente difforme dalla sana gestione finanziaria, dimostra l'esistenza di

Sezione ha l'obbligo di rammentare che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori.

La disciplina dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dei soggetti pubblici ha infatti una notevole incidenza sul sistema economico, in considerazione del ruolo di acquirenti di beni, servizi e prestazioni rivestito dalle amministrazioni pubbliche e dell'ingente quantità di risorse a tal fine impiegate.

L'importanza del fenomeno è stata recepita dalla direttiva 2011/7/UE, sia rimarcando la necessità di «un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi» (considerando n. 12), sia evidenziando che i «ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile» (considerando n. 3). D'altronde, i tardivi pagamenti rischiano di pregiudicare anche «il corretto funzionamento del mercato interno», nonché «la competitività delle imprese e in particolare delle PMI», valori che la direttiva, all'art. 1, eleva a suoi principali obiettivi.

Il legislatore italiano, conformandosi a tale direttiva e in risposta all'ingente ammontare maturato dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nell'ultimo decennio ha dato avvio a specifiche misure per incidere su tale patologica situazione. Del resto, la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, già a ridosso del recepimento della direttiva 2011/7/UE, ha sottolineato la gravità del problema, evidenziando che «il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario [...] non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente» (sentenza n. 250 del 2013). Va infatti considerato anche il rilevante tema dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali.

Nello specifico, le misure adottate dal legislatore italiano hanno in tempi più vicini imposto limiti più stringenti ai tempi di pagamento, a seguito del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla

La Sezione rileva al riguardo che una scarsa capacità di riscossione, incidendo sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

3.4.3. Ai suddetti fini appaiono, peraltro, appropriate, le azioni poste in essere dal Comune al fine dell'effettivo incameramento delle entrate, descritte nelle relazioni quadrimestrali del 27 settembre 2022 e del 31 gennaio 2023 prodotte dall'Ente ai sensi della delibera della Sezione n. 55/2022/PRSP e riportate al paragrafo 5 della parte in fatto.

D'altra parte, il Collegio rappresenta l'esigenza che l'Ente implementi le misure avviate per fronteggiare le cause alla base delle descritte criticità nella gestione della liquidità, richiamando, altresì, l'Organo di revisione alla scrupolosa verifica dell'andamento delle riscossioni dei residui attivi correnti dell'Ente nell'ambito delle proprie attività di vigilanza sulla gestione finanziaria del Comune.

Tali fattori di criticità, infatti, destano ancora preoccupazione, in relazione a situazioni come quella qui descritta, che evidenzia croniche problematiche sul fronte della liquidità (con il ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria, la cassa vincolata non reintegrata a fine esercizio e l'elevato valore dell'indice di tempestività dei pagamenti).

3.5. Gestione del fondo pluriennale vincolato.

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazioni n. 157/2022/PRSE, n. 1/2023/PRSE, n. 24/2023/PRSE, n. 39/2023/PRSP)

3.5.1. I profili attinenti alla corretta determinazione del risultato di amministrazione e, quindi, dell'equilibrio di bilancio, appaiono influenzati anche dalla verifica attinente al fondo pluriennale vincolato, in ciò contemplata espressamente come voce di spesa dall'art. 186 del TUEL; come è noto, l'istituto del FPV *"serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego"* (Corte cost., sent. n. 6/2017) e la

istituzionali, legate all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente" (Corte dei conti, Sez. Aut, n. 4/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014)" p. 6), il cui scopo invece - come risultante dal D.Lgs. n. 118/2011 - è di offrire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall'ente territoriale, in guisa che il vincolo pluriennale sia coerentemente rivolto alla conservazione delle risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie (Corte cost., sent. n. 247/2017, Considerato diritto 9) afferenti le spese che ricadono su più esercizi.

La Sezione rammenta al riguardo l'importanza di una scrupolosa programmazione della spesa di investimento, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, che devono essere costantemente aggiornati, e del corretto impiego del FPV, strumento essenziale al fine di avvicinare il momento dell'acquisizione delle risorse a quello del loro impiego secondo il principio della competenza finanziaria potenziata.

L'art. 183, c. 3 del Tuel stabilisce che possono essere finanziate con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici a condizione che la gara sia stata formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto, fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, all. 4/1, p. 5.4. D.Lgs. n. 118/2011), l'entrata accertata confluisce nel risultato di amministrazione, sottraendosi al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato sul punto dalla Sezione delle Autonomie, l'ente locale deve impegnare le sole spese (escluse quelle di progettazione) per le quali possa "*(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico*" (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

Sotto tale profilo, la Sezione Autonomie richiama pertanto gli enti locali a programmare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi ed a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego.

Puntuali indicazioni in tal senso sono contenute nel par. 3 delle Linee di indirizzo della citata delibera della Sezione delle Autonomie n. 2/2021/INPR, ove viene esaltato il ruolo fondamentale della fase di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici, e viene ribadito, richiamando i precedenti della Sezione, il ruolo strategico del cronoprogramma che implica l'individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi, e la determinazione dei

2/2021/INPR sottolinea anche che la vigilanza sulla prosecuzione, senza soluzione di continuità, di tutte le attività nel ciclo tecnico e che riguardano sia le fasi di progettazione, sia le fasi di esecuzione dell'opera o lavoro pubblico, comporta una sinergia tra gli uffici tecnici e dei lavori pubblici con il servizio economico-finanziario. Essendo il FPV, come detto, astretto a una funzione essenzialmente programmatoria, diviene evidente che le eventuali patologie si riverberano in termini di necessaria verifica tra quanto delineato negli atti fondamentali dell'ente e, in particolare, nel programma amministrativo di mandato e quanto effettivamente realizzato, segnatamente per ciò che concerne il controllo strategico e in termini di controllo sulla gestione.

La Sezione vigilerà sul corretto adempimento di quanto indicato.

4. Conclusioni

Conclusivamente, l'esame della situazione finanziaria del Comune di Ferriere e delle iniziative adottate dall'Ente per far fronte alle criticità rilevate dalla Sezione e tese ad allontanare il rischio di disequilibrio sostanziale, fornisce un quadro che, pur caratterizzato da oggettivi elementi di miglioramento – presenza del fondo cassa al 31 dicembre 2022, calo dei residui attivi, aumento della parte disponibile del risultato di amministrazione - di cui si esprime apprezzamento per lo sforzo che richiede evidentemente una sua prosecuzione, evidenzia il permanere di problematiche irrisolte e foriere di potenziali gravi conseguenze per gli equilibri finanziari dell'Ente. A questo proposito, la Sezione rammenta che la gestione della liquidità costituisce un elemento cruciale per il raggiungimento della sana gestione, e che in particolare solo un'efficace attività di riscossione delle entrate può consentire la diminuzione dei tempi di pagamento che, come emerge dalla documentazione istruttoria, è tuttora un profilo di grave criticità. Pertanto, il Comune dovrà proseguire lo sforzo teso alla soluzione delle problematiche tuttora irrisolte, proseguendo nella strada intrapresa e monitorando costantemente gli esiti delle misure avviate.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2022-24 e al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Ferriere:

riclassificare il credito nello stato patrimoniale, adeguando al contempo il FCDE;

- di proseguire nella produzione di apposita relazione, a cadenza quadrimestrale, a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione, con riferimento alle persistenti criticità, con particolare riguardo agli squilibri di cassa e alla gestione dei residui attivi;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Ferriere.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 10 maggio 2023.

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Il Relatore

Tiziano Tessaro

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 18 maggio 2023

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)